

Il giorno 8 novembre 2023 in Roma

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Capo Dipartimento Risorse umane, comunicazione e informazione Alberto Martiello, dal Vice Capo Dipartimento Franco Maria D'Andrea, dal Capo del Servizio Gestione del personale Nunzio Ricevuto

e

il SINDIRETTIVO-CIDA, rappresentato da

EDUARDO SCHWARZENBERG
LEONARDO LACAITA
SALVATORE SCIVOLI
VIRGINIA D'AMBROSIO

hanno sottoscritto il presente accordo per dare attuazione in Banca d'Italia alla disciplina del Codice Appalti in tema di incentivi economici.



DISCIPLINA NEGOZIALE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E 45 DEL D.LGS 36/2023

Con il presente accordo viene definita la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale della Banca d'Italia nell'ambito delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture. Essa dà attuazione alle previsioni contenute nell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 (Codice appalti, di seguito indicato come "Codice 2016"), entrato in vigore il 19 aprile 2016 ed efficace fino al 30 giugno 2023, e nell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 (nuovo Codice appalti, di seguito indicato come "Codice 2023"), efficace dal 1° luglio 2023, ferme restando le specifiche differenze normative ed economiche previste per taluni profili di tale disciplina in relazione al diverso regime riveniente dai due Codici.

La presente regolamentazione è finalizzata a:

- valorizzare le risorse umane, sia tecniche che amministrative, di cui la Banca dispone per lo svolgimento delle procedure di appalto, minimizzando il ricorso a professionalità e servizi esterni;
- dare un riconoscimento economico a livello individuale alle competenze espresse, ai ruoli svolti e alle responsabilità assunte per l'affidamento degli appalti e per l'esecuzione dei contratti;
- garantire la puntuale osservanza del quadro normativo, il pieno soddisfacimento delle esigenze (istituzionali e aziendali) cui sono preordinati lavori, servizi e forniture, il rispetto dei tempi e dei costi di esecuzione delle iniziative;
- assicurare la semplicità delle regole e delle procedure di determinazione e corresponsione dell'incentivo individuale, nonché la tempestività di liquidazione e il contenimento degli oneri di autoamministrazione.

Art. 1

Ambito di applicazione e decorrenza

1. La presente disciplina riguarda le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, svolte in Banca d'Italia e ricadenti sotto il regime del Codice 2016, entrato in vigore il 19 aprile 2016 ed efficace fino al 30 giugno 2023, e del Codice 2023, efficace dal 1° luglio 2023.

2. Per individuare il regime di incentivo applicabile in funzione dell'entrata in vigore dei due Codici (19 aprile 2016 oppure 1° luglio 2023), si utilizza la data di avvio della singola procedura sulla base dei seguenti criteri:

- per i lavori, si fa riferimento alla data di verifica e validazione del progetto;
- per i servizi e le forniture di beni, si fa riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara (procedure di gara) o di invio della lettera di invito (procedura negoziata);
- per gli affidamenti diretti, si fa riferimento all'adozione della determina a contrarre, a prescindere dalla natura dell'intervento.

Nota all'art. 1

In caso di adesione o sottoscrizione da parte della Banca di contratti derivanti da procedure svolte da altre stazioni appaltanti (ad esempio, accordi quadro/convenzioni CONSIP), si fa riferimento alla data dei corrispondenti atti di avvio di tali procedure adottati dal soggetto terzo (e non alla successiva data di adesione, invio dell'ordine o sottoscrizione del contratto da parte della Banca).

Art. 2

Ambito oggettivo

1. L'incentivo è riconosciuto in relazione allo svolgimento di una gara d'appalto in senso proprio o di altra procedura di scelta competitiva, a prescindere dal soggetto che l'abbia posta in essere o dallo strumento utilizzato.

2. L'incentivo spetta altresì nel caso di affidamenti diretti ed altre procedure di affidamento non competitive (quali le procedure negoziate con un solo operatore), se ricadenti nella vigenza del Codice 2023.

3. Per gli appalti relativi a servizi o forniture, a prescindere dalla tipologia di procedura, l'incentivo è corrisposto solo qualora sia nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Nota all'art. 2

In relazione a quanto previsto nel comma 1, per le procedure rientranti nel Codice 2016 l'incentivo riguarda anche:

- procedure negoziate con partecipazione di più operatori;
- procedure condotte su piattaforme MEPA/SDAPA;
- accordi quadro/convenzioni CONSIP;
- procedure competitive svolte in ambito SEBC o da altre stazioni appaltanti in Italia (es.: CONSOB, AGCM) o all'estero (Banche centrali);
- altre procedure che, al di là della specifica denominazione, comportino una valutazione comparativa tra più concorrenti, da effettuarsi nel rispetto della disciplina dettata dal Codice e secondo criteri e modalità fissati dalla stazione appaltante.

Nell'ambito di applicazione del comma 2 rientrano anche i casi di adesione della Banca ad affidamenti svolti da altri soggetti (in ambito nazionale o internazionale) sulla base di procedure non competitive.

Art. 3

Ambito soggettivo

1. L'incentivo è riconosciuto a coloro che ricoprono i ruoli di seguito indicati:

- a) Responsabile unico del procedimento o del progetto (RUP);

- b) Responsabile del procedimento, eventualmente nominato nei casi previsti dalla normativa interna per collaborare con il RUP in relazione a determinate fasi della procedura (affidamento; programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto);
- c) Direttore dei lavori (DL);
- d) Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC);
- e) collaudatori;
- f) collaboratori, sia amministrativi che tecnici, delle figure indicate alle lettere da a) ad e);
- g) componenti dell'unità tecnica di verifica.

Tutti i soggetti destinatari dell'incentivo sono formalmente designati con specifici provvedimenti di incarico assunti nel rispetto della disciplina interna, nei quali è altresì indicata la durata dell'incarico, se necessario.

2. In relazione alle particolari caratteristiche dell'attività e/o al contributo fornito dai singoli, in modo indifferenziato, a una pluralità di procedure di affidamento, sono altresì destinatari dell'incentivo:

- a) gli addetti alle Divisioni Pianificazione e sistemi informativi del Servizio Immobili e Programmazione del Servizio Appalti, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti;
- b) gli addetti alle Divisioni *buyer* e alla Divisione Portale gare del Servizio Appalti, alla Divisione Gestione patrimonio e contratti del Servizio Immobili e alla Divisione Budget e gestione dei contratti del Servizio Pianificazione informatica, per l'attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione del contratto.

3. Con riferimento al personale con qualifica dirigenziale, l'incentivo spetta solo ai dipendenti inquadrati nel segmento di Direttore addetti ad unità di base, anche qualora ne siano Capi o Vice Capi, ovvero che ricoprano posizioni di *staff* nelle Strutture, in tal caso limitatamente alle procedure che presentino un'effettiva particolare complessità.

Dichiarazioni a verbale

Le parti si danno atto che - anche al fine di favorire la diffusione delle competenze, nonché di evitare la concentrazione degli incarichi (con conseguente cumulo delle quote di incentivo spettanti) - uno dei criteri gestionali nella nomina degli incaricati dovrà essere quello della rotazione degli incarichi.

Le parti si danno altresì atto che la disciplina riguardante il personale con qualifica dirigenziale è stata definita tenendo conto dello specifico assetto organizzativo di Banca e del ruolo svolto dalle diverse figure dirigenziali. In particolare, l'incentivo è compatibile con le posizioni nelle quali mantiene un peso rilevante il contenuto tecnico-specialistico delle funzioni svolte (unità di base) mentre viene escluso per le posizioni nell'ambito delle Strutture, in cui prevale il ruolo manageriale (al quale è già collegato un trattamento economico idoneo a valorizzare complessivamente la prestazione lavorativa resa); per le posizioni di *staff*, vige un criterio fortemente selettivo, che giustifica l'attribuzione e la remunerazione dell'incarico solo se siano richieste elevata esperienza e specifica professionalità.

L'Amministrazione precisa che la nomina dei collaboratori è strettamente correlata all'esigenza di fornire adeguato supporto alle diverse figure impegnate nelle varie fasi della procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto, nei limiti di quanto necessario per la migliore realizzazione della prestazione oggetto del contratto.

L'Amministrazione precisa inoltre che l'indicazione delle unità di base destinatarie dell'incentivo collettivo, di cui al comma 2, sarà aggiornata in occasione di eventuali adeguamenti degli assetti organizzativi che comportino modifiche nello svolgimento delle attività interessate.

Le parti si danno infine atto che, allo scopo di assicurare un adeguato riconoscimento ai compiti assegnati, gli incentivi destinati agli addetti alle unità di base, di cui al comma 2, saranno oggetto di ulteriore valutazione alla luce delle concrete linee applicative del presente accordo.

Art. 4 *Misura dell'incentivo*

1. In attuazione della disciplina contenuta negli artt. 113 del Codice 2016 e 45 del Codice 2023, per la generalità delle procedure di affidamento l'incentivo spettante per i ruoli elencati nell'art. 3, comma 1, è determinato, in misura individuale e per ciascun anno di svolgimento dell'incarico, sulla base degli importi in cifra fissa riportati nella Tabella allegata al presente accordo. Per gli affidamenti diretti trova applicazione quanto specificamente previsto nell'art. 6.

2. L'importo individuale spettante per ciascuna procedura seguita è definito tenendo conto di:

- tipologia dell'incarico affidato e relativa durata;
- dimensione economico-finanziaria del contratto, desunta dall'importo posto a base di gara (IBG) determinato al lordo del ribasso, e relativa durata. Ove l'affidamento non avvenga tramite gara, si fa riferimento all'importo indicato nella determina a contrarre o, in mancanza, in altro documento ufficiale.

3. Dividendo il valore del contratto (IBG o corrispondente importo per le procedure diverse dalla gara) per il numero di anni di durata contrattualmente prevista, si individua in Tabella lo scaglione di riferimento, all'interno del quale ricade la singola procedura di affidamento. Così definita la quota di valore del contratto su base annua, si stabilisce la misura annua dell'incentivo individuale corrispondente all'incarico svolto.

4. Ciascun incarico svolto dal singolo dipendente nell'anno dà luogo a distinte quote individuali di incentivo, che si cumulano nel limite dell'importo massimo fissato nell'art. 7, comma 5.

5. Per gli incarichi che si prolungano nel tempo, a ciascun dipendente vengono riconosciute tante quote dell'incentivo per quanti sono gli anni interi di durata dell'incarico svolto mentre per gli incarichi, le cui prestazioni non sono correlate alla durata del contratto, viene attribuita una singola quota dell'incentivo, liquidata a conclusione dell'incarico.

6. Per gli addetti alle unità che si occupano delle fasi di processo indicate nell'art. 3, comma 2, in Tabella è previsto un compenso annuo in cifra fissa che remunera, in misura forfettaria, l'impegno complessivo e il supporto assicurato collettivamente alle diverse attività di rispettiva competenza e con riferimento alla generalità delle procedure seguite. Detto compenso è cumulabile con le quote annuali di incentivo spettanti al medesimo dipendente per effetto di eventuali incarichi individuali attribuitigli nello stesso anno, purché diversi da quello di collaboratore.



Nota all'art. 4

Ai fini dell'applicazione del comma 5:

- viene corrisposta l'intera quota dell'incentivo anche in caso di incarico svolto per una frazione d'anno pari o superiore a 6 mesi mentre per periodi inferiori viene riconosciuto il 50% della quota annuale. Detto criterio riguarda anche i casi di sostituzione nell'incarico avvenuta in corso d'anno;
- tra gli incarichi non correlati alla durata del contratto rientrano la verifica e validazione del progetto e il collaudo, nonché le prestazioni dei relativi collaboratori. Per i soli collaudi cc.dd. "in corso d'opera" relativi ad appalti di lavori, l'incentivo viene liquidato con l'attribuzione di più quote annuali, in relazione alle particolari modalità di svolgimento dell'incarico nel corso dell'intera esecuzione del contratto.

Il criterio di corresponsione della quota (intera o ridotta al 50%) si applica anche al compenso annuo previsto al comma 6, facendo riferimento al periodo di adibizione del singolo alle unità interessate.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, con conseguente riduzione della durata dell'intervento rispetto a quella originariamente fissata, si riduce anche il numero delle quote annuali dell'incentivo spettanti per effetto della minore durata.

Art. 5

Criteri di determinazione dell'incentivo

1. Salvo che sia diversamente previsto, l'incentivo viene erogato in quote annuali individuali, determinate sulla base di quanto precisato nei successivi commi.

2. Il valore del contratto corrisponde all'importo posto a base di gara (IBG o corrispondente importo), nel rispetto di taluni specifici criteri:

- per gli accordi-quadro stipulati dalla Banca, si fa riferimento al valore complessivo dell'accordo;
- nell'ipotesi di adesione a convenzioni o contratti-quadro CONSIP, o di adesione a convenzioni o contratti la cui procedura di affidamento è stata svolta da terzi (ivi comprese le gare in ambito SEBC), e di gare svolte dalla Banca anche per conto di soggetti terzi, il valore del contratto corrisponde alla quota dell'importo aggiudicato riferibile alla Banca (e non all'intero IBG). Se la gara è svolta dalla Banca, la quota aggiudicata è determinata al lordo del ribasso;
- qualora il valore del contratto si modifichi in corso di esecuzione, sia in aumento che in diminuzione (ad esempio, in caso di modifiche o varianti in corso d'opera ritenute necessarie), si tiene conto della conseguente variazione rispetto all'IBG (o corrispondente importo) inizialmente considerato; se ciò determina una modifica dello scaglione di valore contrattuale dell'iniziativa, la quota individuale dell'incentivo viene ricalcolata con effetto dall'annualità contrattuale in corso, senza rideterminazione delle quote individuali già erogate.

A tal fine, il valore complessivo della modifica o variante viene determinato al lordo del ribasso (qualora tale metodologia sia applicabile), oppure sulla base dell'importo

contrattualizzato, e va ad incrementare o ridurre la quota annua di valore del contratto, limitatamente all'annualità in corso e a quelle successive.

3. La durata del contratto si determina in funzione del tipo di intervento:

- per i lavori, si fa riferimento alla durata concordata prevista nel cronoprogramma per la realizzazione dell'opera o la conclusione dell'iniziativa. Qualora il termine previsto non venga rispettato, il protrarsi dell'intervento non dà titolo a quote annuali aggiuntive dell'incentivo, fatta salva l'ipotesi in cui la maggior durata sia dipendente da varianti o modifiche sopravvenute ritenute necessarie;
- per le forniture di beni e servizi che non si sostanziano in contratti di durata, bensì in contratti ad esecuzione istantanea o comunque non correlata al decorso del tempo, si assume convenzionalmente la durata di un anno, per tenere conto dei tempi tecnici di esecuzione necessari per la consegna dei beni o la prestazione dei servizi dedotti in contratto;
- per i contratti aventi ad oggetto prestazioni di durata, si fa riferimento alla durata concordata tra le parti. In caso di eventuali rinnovi o proroghe contrattualmente previsti, le ulteriori quote annuali dell'incentivo spettanti sono determinate con riferimento al valore, su base annua, dell'estensione di durata del contratto.

Nota all'art. 5

Nell'ipotesi di affidamenti aventi ad oggetto prestazioni miste (quali i contratti di lavori e servizi), il valore e la durata del contratto vengono individuati separatamente in relazione alle distinte tipologie di prestazione, al fine di determinare la misura dell'incentivo per gli incarichi che afferiscono soltanto all'una o all'altra prestazione. Per gli incarichi che riguardano il contratto nella sua interezza (come nel caso del RUP), si fa riferimento all'importo totale e alla durata complessiva dell'iniziativa.

Ai fini dell'incentivo, nell'IBG (o corrispondente importo) sono compresi oneri di sicurezza ed economie inserite a contratto mentre sono escluse IVA e altre imposte eventualmente applicabili alla prestazione.

In relazione a quanto previsto al comma 2, il valore del contratto non si modifica per effetto di meri adeguamenti e revisioni dei prezzi, sia di natura ordinaria che straordinaria, lasciando quindi immutata la misura unitaria dell'incentivo.

In relazione a quanto previsto al comma 3, non danno titolo ad ulteriori quote di incentivo le proroghe cc.dd. "tecniche", disposte per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di selezione, al fine di garantire continuità alla prestazione del bene o servizio (cfr. art. 106, comma 11, del Codice 2016 e art. 120, comma 11, del Codice 2023).

L'eventuale modifica di valore e/o di durata del contratto non trova applicazione se imputabile a violazioni normative, errori od omissioni degli incaricati nella fase di progettazione o in quella di realizzazione dell'opera od esecuzione del contratto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, per chi sia responsabile di tali violazioni, errori od omissioni.

Art. 6
Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti danno titolo all'incentivo in presenza delle seguenti condizioni:

- a) risultino di importo almeno pari a 40.000 euro (IVA esclusa), purché venga fatta richiesta di più preventivi, secondo quanto previsto dalla normativa interna;
- b) qualora riguardino contratti di servizi o forniture, sia stato nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) nelle ipotesi previste dalla vigente normativa.

2. Per tali affidamenti è corrisposta, al termine dell'esecuzione del contratto e a prescindere dalla durata dello stesso, una singola quota di incentivo alle figure e secondo le misure di seguito indicate:

- RUP: 500 euro;
- DL/DEC: 300 euro;
- Singolo collaboratore di RUP/DL/DEC: 75 euro.

Art. 7
Liquidazione dell'incentivo

1. Con le competenze del mese di giugno a ciascun dipendente sono liquidate le quote dell'incentivo maturate in relazione agli incarichi attribuiti nell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre), ancorché gli stessi non siano ancora terminati; in caso di incarichi di durata pluriennale, la quota riconosciuta si riferisce all'annualità dell'incarico iniziata in detto periodo. Per gli incarichi non correlati alla durata del contratto, la singola quota di incentivo spettante viene liquidata a giugno dell'anno successivo a quello di conclusione dell'incarico.

2. La corresponsione della quota presuppone l'integrale e corretto svolgimento dell'incarico ricevuto e la piena osservanza degli obblighi posti dalla legge, dalle normative tecniche di settore e dalle disposizioni interne: a tal fine rileva, oltre al disimpegno dei compiti richiesti con diligenza, sollecitudine e professionalità, che l'esecuzione del contratto avvenga nel rispetto dei termini previsti e dei costi concordati.

3. Qualora l'incarico non sia svolto con tali modalità, la quota viene ridotta fino al 50% o, nei casi più gravi (ad esempio, violazione di obblighi di legge o delle normative tecniche, incremento dei costi o prolungamento della durata dell'intervento imputabili a responsabilità del singolo incaricato, tenuto anche conto di eventuali varianti), non viene corrisposta. La decisione è assunta dal Capo della Struttura che ha conferito l'incarico, sentito il RUP e il diretto interessato e avvalendosi dell'eventuale consulenza delle competenti funzioni dell'Amministrazione Centrale.

4. In occasione della liquidazione annuale dell'incentivo si procede anche all'eventuale recupero di quote (relative ad annualità precedenti) corrisposte in eccesso o non dovute per effetto di quanto previsto nel comma precedente.

5. La somma delle quote annuali dell'incentivo liquidate per i diversi incarichi attribuiti in ciascun anno di riferimento non può superare un limite di importo, pari al

25% dello stipendio individuale relativo a quell'anno (valori al 31 dicembre dell'anno precedente quello di liquidazione).

Nota all'art. 7

La liquidazione dell'incentivo presuppone l'avvenuta stipula del contratto di appalto; pertanto, la corresponsione delle somme spettanti per incarichi ed attività da svolgersi prima di detta stipula può avvenire solo nel mese di giugno successivo alla sottoscrizione del contratto. Analogamente, l'eventuale variazione delle quote annuali dell'incentivo a seguito di modifiche contrattuali o varianti presuppone la sottoscrizione delle relative pattuizioni negoziali.

Ai fini dell'applicazione del comma 2, non rilevano violazioni di termini o incrementi di costo non imputabili agli incaricati ma conseguenti a comportamenti e inadempimenti dell'esecutore del contratto ovvero da esigenze dell'Amministrazione non imputabili ad errori od omissioni della progettazione (ad esempio, varianti di progetto disposte nell'interesse dell'Amministrazione per situazioni sopraggiunte, normativa tecnica sopravvenuta ecc.).

Qualora eventi sopravvenuti (quali nullità, annullamento o risoluzione del contratto; fallimento dell'impresa; "blocco" e/o sospensione dei lavori) incidano sulla fase esecutiva del contratto impedendone l'avvio o la sua prosecuzione o conclusione, agli incaricati resta definitivamente acquisita (in misura intera o ridotta al 50%) la quota annuale in corso di maturazione per l'incarico parzialmente svolto. Allorché la causa di sospensione viene meno e l'esecuzione riprende, vengono liquidate le restanti quote dell'incentivo spettanti, al netto di quanto già corrisposto, fino a concorrenza dell'intero incentivo previsto per il singolo incarico.

Ai fini del calcolo dell'importo massimo dell'incentivo previsto al comma 5:

- per il personale dell'Area Manageriale e Alte professionalità, lo stipendio è quello definito dall'art. 104 dei relativi accordi negoziali, sulla base del segmento professionale e del livello economico del singolo dipendente;
- per il personale dell'Area Operativa, lo stipendio è quello definito dall'art. 121 dei relativi accordi negoziali (somma di livello stipendiale, AIG, AIS ed eventuali altre voci, anche temporanee, facenti parte dello stipendio, quali EDR, importi *ad personam* e simili).

Le disposizioni volte a regolare le procedure di liquidazione (tempi, modalità, soggetti competenti a validare la corresponsione delle somme o a disporre la mancata liquidazione, la riduzione od eventuali recuperi, eventuale coinvolgimento degli interessati, altri profili applicativi di dettaglio) saranno contenute nella normativa di attuazione, adottata dall'Amministrazione.


Dichiarazioni a verbale

Le parti concordano di:

- rinviare a una successiva fase la determinazione dell'incentivo spettante per l'attività di progettazione e di coordinamento della sicurezza, al fine di condurre specifici approfondimenti circa il regime da applicare. A tal fine, la Sede tecnica tornerà a riunirsi nel secondo semestre del 2024;
- tenere riunioni in Sede tecnica tra la Banca e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo per monitorare l'applicazione del nuovo regime dell'incentivo ed esaminare eventuali questioni dubbie. Le riunioni si svolgeranno con cadenza annuale nel secondo semestre dell'anno e la prima si terrà nel secondo semestre del 2024;
- in caso di novità normative che abbiano riflessi sulla disciplina interna, avviare entro sei mesi i lavori della Sede tecnica per valutare gli adeguamenti da apportare.

L'Amministrazione dichiara che continuerà a riservare particolare attenzione alla formazione riguardante gli appalti pubblici. Saranno quindi investite adeguate risorse sia sulle iniziative di formazione specialistica rese necessarie dall'evoluzione del quadro normativo in materia, al fine di garantire il costante aggiornamento professionale dei dipendenti già destinatari degli incarichi previsti dalla legge, sia su quelle finalizzate a preparare nuove figure in grado di svolgere le funzioni tecniche connesse agli appalti, anche allo scopo di favorire una maggiore diffusione delle competenze e l'effettiva applicazione del criterio di rotazione degli incarichi nelle Strutture coinvolte.

L'Amministrazione si impegna ad approfondire il tema delle coperture assicurative in favore di coloro che svolgono funzioni da cui possono scaturire responsabilità personali (e connesse conseguenze economiche) sul piano civile ed amministrativo.



Scaglioni contrattuali/Importi individuali annui per singolo incarico							
Incarico	Scaglione 1 <150.000 €	Scaglione 2 <500.000 €	Scaglione 3 <1 mln €	Scaglione 4 <3 mln €	Scaglione 5 <5 mln €	Scaglione 6 <10 mln €	Scaglione 7 da 10 mln €
RUP (*)	750 €	1.200 €	2.000 €	3.600 €	4.400 €	6.000 €	12.000 €
DEC/DL	450 €	700 €	1.200 €	2.500 €	3.000 €	4.000 €	5.200 €
Collaboratori di RUP/DEC/DL/Collaudatori	75 €	120 €	200 €	360 €	440 €	600 €	800 €
Incaricati della verifica dei progetti; Direttori operativi; Ispettori di cantiere; Collaudatori	250 €	350 €	600 €	1.250 €	1.500 €	2.000 €	2.500 €
Addetti a: Divisioni di APP; Divisioni GEPACO e Pianificazione di IMM; Divisione BGC di PIA	700 € (°)						
<p>Nota - Per le iniziative di valore complessivo almeno pari a 50 milioni di euro, l'importo individuale annuo dell'incentivo viene maggiorato del 20%.</p> <p>(*) In caso di nomina di un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, gli è riconosciuto un importo pari al 50% dell'incentivo spettante al RUP, che viene decurtato in misura corrispondente.</p> <p>(°) L'importo è elevato a 1.000 € per gli addetti delle Divisioni di APP che abbiano ricevuto nell'anno uno o più incarichi di responsabile del procedimento per la fase di affidamento.</p>							

Gli importi indicati in Tabella sono lordi e saranno assoggettati alle ritenute di legge all'atto della liquidazione al dipendente.

La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché l'accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.

PER L'AMMINISTRAZIONE


Francesco Paolo D'Andrea
Nuss. Rint.

PER IL SINDIRETTIVO-CIDA

